

Rapporto di minoranza

numero

data

10 ottobre 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

della Commissione Costituzione e leggi sull'iniziativa parlamentare 3 giugno 2019 presentata nella forma elaborata da Fabio Badasci e cofirmatari (ripresa da Omar Balli) per la modifica della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (Introdurre il giorno del "venerdì Santo" come giorno festivo ufficiale)

1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare elaborata di Fabio Badasci e cofirmatari chiede di introdurre il Venerdì Santo quale giorno festivo ufficiale nell'art.1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino.

La richiesta degli iniziativaisti è giustificata dai problemi di traffico generati sulle strade ticinesi e dalla conseguente perdita di produttività per alcune aziende attive sul territorio. Il Ticino, oltre al Vallese, è infatti l'unico Cantone a non riconoscere il venerdì che precede la Pasqua quale giorno festivo. Ne consegue un importante concentrazione di traffico sull'asse nord-sud, capace di paralizzare l'attività lavorativa di chi in Ticino deve effettuare degli spostamenti per lavoro.

Secondo gli iniziativaisti dunque, l'introduzione del Venerdì Santo quale giorno festivo ufficiale in Ticino permetterebbe di "dare un reale contributo alla mobilità". Nel formulare la loro richiesta gli iniziativaisti non prendono in considerazione lo stralcio di un altro giorno festivo, portando quindi a 16 i giorni festivi ufficiali riconosciuti nel nostro Cantone.

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

L'art. 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino designa come giorni festivi ufficiali i seguenti:

1. Capo d'anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Lunedì di Pasqua; 5. Primo maggio; 6. Ascensione; 7. Lunedì di Pentecoste; 8. Corpus Domini; 9. San Pietro e Paolo; 10. Il Primo agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 11. Assunzione; 12. Ognissanti; 13. Immacolata; 14. Natale; 15. Santo Stefano.

Di questi, l'art. 6 della Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio (LALL) definisce i giorni festivi ufficiali parificati alla domenica i seguenti: Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

I festivi non parificati alla domenica sono invece: San Giuseppe, 1° Maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo e Immacolata.

In Svizzera, la competenza di stabilire i giorni festivi legali o considerati tali spetta, ad eccezione del 1° agosto, ai Cantoni. Di fatto, in virtù dell'art. 20a della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL), *“i Cantoni possono parificare alla domenica (oltre al 1° d'agosto) al massimo altri otto giorni festivi all'anno e ripartirli diversamente secondo le regioni”*, il Ticino ha già raggiunto il limite consentito di giorni festivi parificati alla domenica. Diversamente, per i giorni festivi non parificati alla domenica, non esiste nessuna normativa che impone un limite ai Cantoni.

Per principio, nei giorni festivi riconosciuti ufficialmente e parificati alla domenica, non è consentito occupare i lavoratori, inoltre la durata del lavoro persa non deve essere recuperata (art. 18 LL). Si applicano tuttavia le stesse eccezioni previste per il lavoro domenicale (art. 19 LL).

Ai giorni festivi non parificati alla domenica non sono invece applicabili le disposizioni della legge federale sul lavoro per il lavoro domenicale, sono pertanto trattati come giorni lavorativi ai sensi del diritto del lavoro. In questi casi può esistere un obbligo di compensazione per la durata del lavoro persa purché esista una convenzione in tal senso.

Attualmente, con un totale di 15 giorni festivi ufficiali, il Ticino è il Cantone che riconosce più giorni festivi. Ticino e Vallese sono invece gli unici Cantoni a non riconoscere il Venerdì Santo quale festa ufficiale; negli altri Cantoni il venerdì che precede la Pasqua è un festivo paragonato alla domenica. Va ricordato infine che in diversi settori d'attività ticinesi (es. il settore bancario) in stretta relazione con Cantoni riformati il Venerdì Santo è già tradizionalmente giorno festivo.

3. LAVORI COMMISSIONALI

Nella richiesta formulata nell'iniziativa parlamentare, gli iniziativaisti non specificano se l'ipotetica introduzione del Venerdì Santo quale festività riconosciuta vada inserita come parificata alla domenica o meno. La Commissione si è quindi inizialmente interrogata sulla questione.

a. Venerdì Santo come festività parificata alla domenica

Di fatto, l'introduzione del Venerdì Santo quale giorno festivo parificato alla domenica, posti i limiti dell'art. 20a della LL, impone lo stralcio di un'altra festività parificata. Un'opzione che la Commissione ha ritenuto in toto di non vagliare, poiché presupporrebbe rivedere tutto il calendario delle festività e identificarne di conseguenza una parificata alla domenica da stralciare. La commissione ritiene che la disposizione attuale dei festivi parificati alla domenica nel calendario delle festività ticinese garantisca già un equilibrio soddisfacente in termini di riposo e di riconoscimento delle feste religiose.

b. Venerdì Santo come festività non parificata alla domenica (mantenendo a 15 i giorni festivi ufficiali)

Similmente, la commissione si è interrogata sulla possibilità di stralciare un festivo non parificato alla domenica per introdurre al suo posto il Venerdì Santo, mantenendo quindi a 15 il totale dei giorni festivi ufficiali del Canton Ticino.

A questo proposito, già nel 1998 e nel 2009 il Gran Consiglio aveva bocciato le proposte di Luciano Canal e cofirmatari di introdurre il Venerdì Santo a discapito della festa di S. Giuseppe prima e SS Pietro e Paolo poi. È nuovamente parere della commissione tutta che rivedere l'attuale calendario delle festività per introdurre il Venerdì Santo quale festivo non parificato alla domenica a discapito di un'altra festività non parificata alla domenica non sia attualmente né la soluzione né un'esigenza a livello di distribuzione dei giorni di riposo e di riconoscimento di un'altra festa religiosa.

c. Venerdì Santo come festività non parificata alla domenica (portando a 16 i giorni festivi ufficiali):

La minoranza della Commissione ritiene però di accogliere l'iniziativa parlamentare nella misura in cui il Venerdì Santo venga aggiunto alle festività attuali sotto forma di festivo non parificato, portando a 16 i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino.

Come detto, i cantoni hanno la facoltà di qualificare come giorni di riposo ufficiali il numero di giorni festivi aggiuntivi che desiderano, indipendentemente dagli otto giorni festivi assimilati alla domenica. I giorni in questione non sono assimilati alle domeniche, ma sono considerati giorni lavorativi ai sensi della legge sul lavoro. Di conseguenza, l'impiego di lavoratori in questi giorni festivi non richiede un'autorizzazione per l'orario di lavoro. Una compensazione delle ore lavorative e delle indennità festive possono essere comunque previste, qualora esista una convenzione in tal senso.

Rispetto alla possibile introduzione del Venerdì Santo nel novero dei giorni festivi non parificati alla domenica il vantaggio che ne trarrebbe la forza lavoro cantonale è minimo, ma pur importante: se da un lato è necessario garantire il mantenimento della produttività economica nei vari settori di attività cantonali, dall'altra è necessario, oggi più che mai, assicurare alla classe dei lavoratori periodi di riposo funzionali alla produttività stessa. Il riposo è infatti parte fondamentale del lavoro ed è appropriato concepirlo come un'azione complementare e funzionale al lavoro stesso. È evidente infatti che la mancanza di riposo può avere ripercussioni sia sulla salute fisica che su quella emotiva del lavoratore andando ad aumentare esponenzialmente i rischi a cui questo può esporsi oltre che influenzare il suo rendimento. Rendere festivo il venerdì che precede il Lunedì di Pasqua (festivo parificato alla domenica), permetterebbe in alcuni settori di garantire a lavoratrici e lavoratori ben quattro giorni di riposo consecutivi.

4. CONCLUSIONI

Tenuto conto delle ragioni sovra esposte, la minoranza della Commissione invita ad accettare l'iniziativa elaborata nella misura in cui il Venerdì Santo venga introdotto come festivo non parificato alla domenica, portando quindi a 16 i giorni festivi ufficiali del Canton Ticino.

Seppure con un minimo impatto, l'aggiunta di un nuovo giorno festivo (riconosciuto in altri 24 Cantoni) permetterebbe un ulteriore momento di riposo per le lavoratrici e i lavoratori. Inoltre, la possibilità di chiudere alcune aziende attive sul territorio, permetterebbe non tanto di liberare le strade dal traffico, quanto più di liberare da ore di attesa in colonna chi per lavoro deve spostarsi lungo il territorio.

Per la minoranza della Commissione Costituzione e leggi:

Giulia Petralli, relatrice
Boscolo - Lepori - Ghisolfi

Disegno di

Legge
concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino
modifica del...

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 3 giugno 2019 per la modifica della Legge concernente i giorni ufficiali nel Cantone Ticino (Introdurre il giorno del "venerdì Santo" come giorno festivo ufficiale)
visto il rapporto di minoranza della Commissione Costituzione e leggi del 10 ottobre 2023,

decreta:

I.

La legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Canton Ticino del 15 dicembre 2009 è modificata come segue:

Art. 1

Oltre alle domeniche sono designati come giorni festivi ufficiali i seguenti:

1. Capo d'anno; 2. Epifania; 3. San Giuseppe; 4. Venerdì Santo; 5. Lunedì di Pasqua; 6. Primo maggio; 7. Ascensione; 8. Lunedì di Pentecoste; 9. Corpus Domini; 10. San Pietro e Paolo; 11. Il Primo agosto (anniversario della fondazione della Confederazione); 12. Assunzione; 13. Ognissanti; 14. Immacolata; 15. Natale; 16. Santo Stefano.

II.

¹ La presente modifica di legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.